



ISTITUTO COMPRENSIVO LUGO 1 " F. BARACCA "

Via Emaldi, 1 48022 LUGO (RA) - Tel.:0545/22279

e-mail: icbaracca@gmail.com e-mail ministeriale: raic815009@istruzione.it PEC:
raic815009@pec.istruzione.it - sito web: www.iclugo1.edu.it

CODICE MINISTERIALE DELLA SCUOLA: RAIC815009 – CODICE FISCALE: 82003430392

**REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
I.C. LUGO1 "F. BARACCA"- LUGO (RA)**



ISTITUTO COMPRENSIVO LUGO 1 "F. BARACCA"

Via Emaldi, 1 48022 LUGO (RA) - Tel.:0545/22279
e-mail: icbaracca@gmail.com e-mail ministeriale: raic815009@istruzione.it PEC: raic815009@pec.istruzione.it -
sito web: www.iclugo1.edu.it
CODICE MINISTERIALE DELLA SCUOLA: RAIC815009 – CODICE FISCALE: 82003430392

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

ART. 1 – FINALITÀ E COMPITI

- 1) È costituito presso l'Istituto Comprensivo Lugo1 "F.Baracca"-Lugo (RA), ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, l'Organo di Garanzia.
- 2) L'Organo di Garanzia trae origine dal principio per cui la Scuola è una comunità all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare per individuare modalità comportamentali che consentano una serena convivenza nel pieno rispetto degli obblighi che ciascuno assume e di quelli stabiliti dalla normativa vigente.
- 3) Le funzioni dell'Organo di Garanzia sono:
 - Decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
 - Decidere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della Scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria di primo grado.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

- 1) L'Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da:
 - Il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, che lo presiede;
 - Due genitori del Consiglio di Istituto designati dal Consiglio stesso;
 - Due insegnanti del Consiglio di Istituto designati dal Consiglio stesso.
- 2) Per ciascuna delle componenti docenti e genitori è previsto un membro supplente. I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica per lo stesso periodo di tempo della durata del Consiglio d'Istituto.

- 3) L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza e contestualmente col rinnovo triennale del Consiglio di Istituto.
- 4) I componenti dell'Organo di Garanzia che vengano a cessare durante il triennio di durata in carica, per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità, vengono surrogati dal Consiglio di Istituto per ciascuna delle componenti di appartenenza. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza dell'Organo di Garanzia si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se la nomina per surroga di un componente è avvenuta durante il triennio.

ART. 3 - INCOMPATIBILITÀ

- 1) I genitori componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio, ovvero insegnanti della stessa classe del proprio figlio.
- 2) I docenti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti. Relativamente ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti, per docenti coinvolti si intendono coloro che hanno promosso l'azione disciplinare o che fanno parte del consiglio di classe che ha adottato il provvedimento.
- 3) Le cause di incompatibilità, dunque, si configurano nei casi in cui:
 - Il membro dell'Organo di Garanzia fa parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
 - Il componente dell'Organo di Garanzia è docente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.
- 4) Nel caso in cui si verifichi una di tali situazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 3 del presente Regolamento, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai membri supplenti.

ART. 4 – RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

- 1) Uno dei genitori o chi esercita la patria potestà può presentare ricorso avverso alla sanzione disciplinare che dispone la sospensione dalle lezioni di uno o più studenti, entro 15 giorni dalla

comunicazione della sanzione, per iscritto e con nota da indirizzare al Presidente dell'Organo di Garanzia.

2) Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o provvedendo alla nomina di un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che aveva proposto la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, del Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.

3) Il Presidente, entro 15 giorni dalla data di presentazione del ricorso, convoca l'Organo di Garanzia e alla seduta chiama a partecipare sia lo studente o gli studenti a cui era stata comminata la sanzione e sia il rispettivo genitore o colui che ne esercita la patria potestà.

4) Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione. Il processo verbale di ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

5) Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di ciò di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

6) Per la validità della seduta dell'Organo di Garanzia è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente). Il membro, impossibilitato o impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, per iscritto, prima della seduta la giustificazione dell'assenza.

7) Alle riunioni non possono partecipare persone estranee e, se partecipano, le deliberazioni adottate sono nulle.

8) Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione.

9) I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10) L'Organo di Garanzia valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione dello stesso. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata.

11) L'Organo di Garanzia, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e secondo modalità concordate tra l'Ufficio

di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe, può offrire allo studente la possibilità di convertire la sanzione con lo svolgimento di attività utili alla scuola.

12) La procedura di impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l'Organo di Garanzia non si pronunci entro il termine di 15 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi confermata.

13) Le deliberazioni assunte dall' Organo di Garanzia sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.

ART. 5 – RECLAMI

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla Scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno sarebbe tenuto a pronunciarsi.

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Il Presidente del Consiglio d'Istituto
Sig. Bucchi Luca

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ornella Greco